

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI

1.- Il presente protocollo riguarda esclusivamente le udienze penali dibattimentali, nelle quali il Tribunale giudica in composizione sia monocratica sia collegiale. In particolare, esso regola le modalità di gestione dell'udienza, fissando le condizioni per il suo ordinato svolgimento e la riduzione all'inevitabile dei disagi per tutti i soggetti che vi prendono parte. E' dunque essenziale che orari e prescrizioni stabilite siano osservate con il massimo scrupolo possibile, salve emergenze e fatti imprevedibili.

Entro il giorno 20 di ciascun mese la Cancelleria comunica alla Procura della Repubblica eventuali udienze straordinarie fissate per il mese successivo al di fuori delle previsioni tabellari.

2.- L'udienza è suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9,00 alle ore 10,00;
- dalle ore 10,00 sino alla pausa pranzo;
- dal termine della pausa pranzo alle ore 17,30.

La pausa pranzo dura 30 minuti e si osserva fra le ore 13,30 e le ore 14,30. Il suo inizio è variabile in funzione dello svolgimento dell'udienza.

L'orario di conclusione dell'udienza, di regola fissato nelle 17,30, può essere derogato in ragione delle esigenze di definizione dell'attività processuale in corso (es. completamento dell'assunzione di una prova o di una discussione; svolgimento della camera di consiglio; lettura del dispositivo).

In casi straordinari, su accordo delle parti e sentito il personale amministrativo che partecipa all'udienza, può essere disposta la prosecuzione dell'udienza anche oltre le ore 17,30.

3.- Prima dell'inizio dell'udienza la Cancelleria appone, fuori dell'aula, il ruolo dei processi che saranno trattati, con l'indicazione - per ciascuno di essi - dell'ordine che verrà seguito, del numero di ruolo generale notizie di reato, del titolo dei reati e dell'orario, prima del quale non verrà chiamato.

Il ruolo è altresì comunicato dalla Cancelleria, al più tardi entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente l'udienza, alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Entro l'inizio di ciascuna fascia oraria vanno comunicate al Giudice - tramite l'ufficiale giudiziario e mediante il modello da questi custodito - eventuali ragioni che possano determinare l'anticipazione o la posticipazione della chiamata del processo rispetto all'ordine del ruolo, compatibilmente con le esigenze delle persone interessate agli altri processi.

4.- Nella fascia oraria compresa fra le ore 9,00 e le ore 10,00 si osserva il seguente ordine di trattazione dei processi:

- a) processi con imputati detenuti o agli arresti domiciliari, anche per altra causa, che non abbiano rinunciato a presenziare;
- b) procedimenti camerali (riesame ed appello delle misure cautelari; misure di prevenzione; altri procedimenti camerali);
- c) processi nei quali non è stato ancora dichiarato aperto il dibattimento;
- d) processi nei quali vi sono nullità, rilevate dal Giudice o comunque accertate, relative agli atti processuali compiuti sino all'udienza di prima comparizione;
- e) processi nei quali si applicano i cd. riti alternativi ovvero cause di estinzione del reato oppure sussiste legittimo impedimento dell'imputato o

del Difensore a comparire all'udienza, prontamente comunicato al Giudice e da questi accertato;

f) processi di appello avverso sentenze del Giudice di pace.

E' possibile invertire l'ordine di trattazione fra i processi di cui alla lett. a) e i procedimenti di cui alla lett. b) solo per esigenze organizzative connesse alla partecipazione dell'imputato all'udienza.

5.- Per quanto riguarda, in particolare, i processi indicati alla lett. c) del punto 4 il Giudice procede al cd. filtro o smistamento. Tale attività consiste nella verifica della regolare costituzione delle parti, nella trattazione e decisione delle eventuali questioni preliminari, nella dichiarazione di apertura del dibattimento, nella richiesta delle prove e nella conseguente decisione. Essa si conclude con l'ordinanza del Giudice, che indica la data e l'orario dell'udienza in cui inizierà l'istruzione dibattimentale, con eventuale formulazione di un calendario della stessa.

In tali processi, pertanto, le parti non dovranno provvedere alla citazione dei testimoni indicati nelle rispettive liste, autorizzate dal Giudice.

6.- L'attività di cui al punto 5 viene compiuta per tutti i processi pervenuti a dibattimento attraverso l'udienza preliminare. Per quelli nei quali il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale con la citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p. non si procede al filtro allorché abbiano ad oggetto reati di omissioni contributive in materia di assicurazioni sociali (INPS) ovvero reati contravvenzionali.

Qualunque sia il reato contestato, non si fa luogo al cd. filtro nei processi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- imputato sottoposto a misura cautelare personale;
- reato che, secondo la valutazione del Giudice, sia a rischio di prescrizione;
- istruttoria non particolarmente complessa, anche in relazione al carico dell'udienza, secondo la valutazione del Giudice.

In tutti i casi in cui non si procede al filtro, il processo si svolge sino all'esito delle attività processuali concretamente possibili, compresa la decisione: a tal fine, nell'autorizzare le liste testimoniali il Giudice ha cura di indicare che i testi dovranno essere citati dalla parte richiedente per l'udienza indicata nel decreto che dispone il giudizio o nel decreto di citazione diretta e le parti richiedenti dovranno provvedere alla citazione.

7.- Per i processi di cui al punto 4, lett. c), la richiesta di applicazione del rito alternativo o la ragione del legittimo impedimento a comparire devono essere comunicate dalle Parti al Giudice preferibilmente nei giorni precedenti l'udienza ovvero, se non è possibile, al più tardi entro le ore 9,00 del giorno d'udienza. In caso di richiesta di rito abbreviato non condizionato, si procede alla discussione solo per i processi come indicati al punto 6; negli altri casi, la trattazione è rinviata ad altra udienza.

8.- La fascia oraria compresa fra le ore 10,00 e la pausa pranzo è dedicata all'istruttoria dibattimentale e all'eventuale discussione dei processi non particolarmente complessi, osservando il seguente ordine:

- processi nei quali non ha avuto luogo il cd. filtro e sia prevedibile la spedita trattazione;
- processi nei quali le Parti hanno comunicato al Giudice, al più tardi entro l'inizio della fascia oraria, l'accordo sull'acquisizione probatoria;
- altri processi rinviati per istruttoria e/o discussione: per tali processi, Pubblico Ministero e Difese hanno cura di citare testimoni e consulenti tecnici per l'orario indicato dal Giudice.

9.- L'ordine indicato al punto 8 è derogato solo per la trattazione di processi con il rito direttissimo nei confronti di imputato detenuto, che ha luogo con precedenza assoluta su tutti gli altri ed inizia alle ore 10,00. Quando, per esigenze non prevedibili, il giudizio direttissimo non può iniziare alle ore 10,00 esso viene comunque trattato non appena possibile e con precedenza rispetto agli altri.

10.- Nella fascia oraria che inizia dopo la pausa pranzo sono trattati, preferibilmente, i processi con istruttoria e/o discussione particolarmente complesse. Anche per tali processi, Pubblico Ministero e Difese hanno cura di citare testimoni e consulenti tecnici per l'orario indicato dal Giudice e, comunque, non prima delle ore 14,00.

11.- I Difensori d'ufficio sono richiamati alla puntuale osservanza dei loro doveri professionali nel corso dell'intero processo. In relazione a ciascuna udienza i Difensori di turno comunicano tempestivamente i propri recapiti in Cancelleria ovvero, al più tardi, al Cancelliere d'udienza entro le ore 8,45.

12.- Entro il mese di giugno di ciascun anno si riunirà una Commissione composta dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, dal Presidente dell'A.D.U.R., dal Presidente dell'A.I.G.A., dal Dirigente della Cancelleria Penale e dal Dirigente degli Ufficiali Giudiziari o loro delegati per verificare l'attuazione del presente protocollo e proporre eventuali integrazioni e/o modifiche.

IL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE
[DOTT. FRANCESCO ODDI]

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
[DOTT. GIUSEPPE SAIEVA]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
[AVV. LUCA CONTI]

**MODELLO DI RICHIESTA
PER ANTICIPATA O POSTICIPATA TRATTAZIONE**

(punto 3 del protocollo d'udienza)

PARTE RISERVATA AGLI AVVOCATI	RISPOSTE
Procedimento da trattare RGNR n.	
Numero di chiamata	
Vizi di notifica o questioni processuali che impediscono l'apertura del dibattimento (indicare solo si o no)	
Richieste di rito alternativo (per il patteggiamento richiedere al Cancelliere d'udienza il foglio da compilare)	
<p>Problematiche da segnalare per anticipare o posticipare l'ordine di chiamata (es. altro procedimento da trattare altrove, maternità, ecc.).</p> <p>N.B. - In nessun caso l'anticipazione è possibile rispetto all'orario fissato, né rispetto ai processi con imputati detenuti.</p>	
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO	RISPOSTE
Procedimento da trattare RGNR n.	
Numero testi/consulenti tecnici presenti in aula per il processo	
Nomi dei testi/consulenti tecnici presenti	
Esigenze particolari di anticipazione della chiamata del processo rappresentate dai testi/consulenti tecnici	